

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3763/99, proposto da **CECI** Arcangelo e **RICCI** Emiliano, titolari delle omonime imprese individuali, rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo NAVARRA e Lucrezia VACCARELLA ed elettivamente domiciliati in Roma, via delle Tre Cannelle 22, presso gli stessi;

CONTRO

il **Comune di PROSEDI**, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro ORSINI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tigrè 37, presso lo studio dell'avv. Francesco CAFFARELLI,

e nei confronti

della **CIERRE COSTRUZIONI ROMA** Soc. Coop. di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitasi;

per l' annullamento

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, 27 gennaio 1999, n. 70;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

relatore, alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2000, il Cons. Paolo Buonvino;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O

1) - Con la sentenza qui impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dalle odierne appellanti per l'adozione, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle misure necessarie affinché il Comune di Prossedi provvedesse all'esibizione del registro di contabilità di lavori a suo tempo affidati in appalto alla società cooperativa CIERRE.

Secondo il TAR tale documentazione non sarebbe stata in alcun modo collegata a procedimenti amministrativi di natura autoritativa; l'accesso non poteva essere esercitato, quindi, nella specie in quanto la relativa domanda riguardava un atto non ricollegabile ad alcuna potestà autoritativa della P.A. e si era, viceversa, formato all'interno di un rapporto privatistico di appalto, peraltro instaurato dal Comune con una impresa terza.

2) - Le appellanti deducono l'erroneità della sentenza in quanto l'art. 22 della legge n. 241/90 consentirebbe a pieno titolo il richiesto accesso.

Si è costituito in giudizio il Comune appellato, che, nelle proprie memorie, insiste per il rigetto degli appelli, perché infondati, e la conferma dell'impugnata sentenza; ciò in quanto il diniego impugnato sarebbe pienamente legittimo e correttamente motivato in rapporto a quanto previsto dagli artt. 22 e sgg. della legge n. 241/1990.

D I R I T T O

1) - L'appello è fondato.

La giurisprudenza della Sezione è ferma nel ritenere che, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti all'accesso anche gli atti che la pubblica amministrazione, per perseguire le proprie finalità istituzionali, emette nell'esercizio

di un'attività in tutto o in parte sottoposta alla disciplina dei rapporti tra soggetti privati (cfr. 1° ottobre 1999, n. 1248).

L'Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha anche ritenuto che ai sensi del citato art.22 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato (AP, 22 aprile 1999, n. 4).

Questa Sezione ha pure osservato che l'attività amministrativa, soggetta all'applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, è configurabile non solo quando l'Amministrazione esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa persegue le proprie finalità istituzionali e provvede alla cura concreta di pubblici interessi mediante un'attività sottoposta alla disciplina dei rapporti tra privati (cfr. 6 dicembre 1999, n. 2046; vedi anche A.P. n. 4/99 cit.).

Con decisione della Sezione IV, che il Collegio condivide, è stato, inoltre, ritenuto che il diritto di accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge n. 241/1990 si estende anche alla relazione riservata del collaudatore dei lavori pubblici appaltati dall'Amministrazione, prevista nell'art.100 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 (27 aprile 1999, n. 743)

2) - Nella specie il Comune appellato ha denegato l'accesso con riguardo al rilascio di copia del registro di contabilità afferente a lavori di ristrutturazione del centro storico del Comune medesimo, alla cui realizzazione le odierne appellanti hanno preso parte in qualità di subappaltatrici della CIERRE Coop. Costr. a r.l., titolare del relativo contratto d'appalto; dette imprese, con atto di citazione del 20 marzo 1996,

hanno adito il Tribunale civile di Roma affinché dichiarasse risolto il contratto di subappalto con la CIERRE.

Poiché la CIERRE ha contestato i presupposti di fatto su cui si fonda il giudizio medesimo, le appellanti fanno valere il proprio interesse a verificare, attraverso tale documento, sia le quantità allibrate in contabilità, sia la sussistenza di eventuali riserve in merito ai ritardi nei tempi di esecuzione, verificatisi in corso d'opera e che avrebbero causato danno alle medesime.

Il Comune ha respinto l'istanza in quanto la stessa si sarebbe riferita a rapporti di diritto privato intrattenuti tra l'Ente e la CIERRE.

Da quanto sopra emerge, peraltro, non solo l'interesse delle appellanti ad acquisire la detta documentazione, ma anche l'obbligo, per il Comune, di consentire alle stesse di accedervi.

Si tratta, invero, di documentazione che, ancorché afferente a rapporti interni tra P.A. ed appaltatore e, quindi, formalmente privatistici, ciò non di meno attiene ad un contratto d'appalto di opere pubbliche e all'esecuzione dei relativi lavori e, quindi, ad un ambito di sicura rilevanza pubblicistica; attraverso l'esecuzione delle dette opere in virtù del contratto d'appalto l'Amministrazione mira, infatti, essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali.

Ne consegue l'obbligo, per il Comune, di consentire alle appellanti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, di accedere alla documentazione anzidetta.

3) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado e, quindi, va dichiarato l'obbligo, per il Comune appellato, di consentire alle appellanti l'accesso ai documenti di cui si tratta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Le spese dei due gradi di giudizio sono poste a carico del solo Comune soccombente e liquidate nel dispositivo.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado; per l'effetto accerta l'obbligo del Comune di Prossedi di consentire alle appellanti l'accesso ai documenti di cui si tratta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Condanna il Comune di Prossedi al pagamento, a favore delle appellanti, delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessive lire 3.000.000(tremilioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma l'11 gennaio 2000 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

RAFFAELE IANNOTTA Presidente

CORRADO ALLEGRETTA Consigliere

PAOLO BUONVINO Consigliere est.

ALDO FERA Consigliere

CLAUDIO MARCHITIELLO Consigliere

In originale firmato:

Raffaele Iannotta

Paolo Buonvino

Franca Provenziani